



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it



Il SIULP, per la Giornata Internazionale delle Donne, in occasione della ricorrenza dell'8 marzo, aderisce e valorizza la campagna di prevenzione e di contrasto ad ogni forma di violenza perpetrata contro le donne

Ritratto di donna in divisa

oggi, in occasione della Festa della Donna, sarà distribuito in tutti gli Uffici della Polizia di Stato, su iniziativa del Comitato nazionale Pari Opportunità, il questionario inerente l'attuale situazione della Donna nella Polizia.

Una "mimosa" carica di significato, destinata a non sfiorire ma, anzi, a produrre nuovi fiori nel giardino delle azioni sulle Pari Opportunità.

Il SIULP, da sempre impegnato a tutelare i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, attraverso le proprie politiche ed i propri dirigenti, ritiene indispensabile comprendere lo stato attuale e le criticità che insistono nella nostra Amministrazione al fine di meglio garantire i diritti e per aprire una riflessione rispetto a nuovi ed eventuali orizzonti sul tema, si attiverà, su tutto il territorio nazionale affinché la partecipazione all'iniziativa sia la più massiccia possibile. Ciò anche al fine di far emergere i dati che siano quanto più aderenti al ritratto, attuale, della donna in divisa, al fine di migliorarne sempre più le condizioni lavorative, convinto com'è della straordinaria risorsa che le colleghe rappresentino per tutti.

Nell'augurare un buon lavoro a tutti inviamo i nostri auguri a tutte le donne in divisa.

FLASH nr. 9 – 2013

- 8 marzo giornata internazionale delle donne
- Assegni una tantum anno 2012
- Riconoscimento della causa di servizio in relazione ad infermità insorte dopo la cessazione del rapporto d'impiego
- Individuazione dei limiti di età per l'accesso ai ruoli della polizia di stato - Parere contrario del SIULP
- Interpretazione art. 42 del D.p.r. n. 337/82 qualifica di ufficiale ed agente di p.g. al personale di p.s. che espleta attività tecnico-scientifica e tecnica.
- L'accertamento del diritto ad andare in pensione è sottoposto alla giurisdizione della corte dei conti
- Effetti della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio sulla promozione alla qualifica superiore
- Risarcimento del danno a seguito di annullamento atto amministrativo



Assegni una tantum, per l'anno 2012, al personale della polizia di stato



Con decreto del Ministro dell'Interno del 21 novembre 2012, adottato in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.11.2011, è stata definita l'entità degli assegni una tantum da corrispondere al personale della Polizia di Stato, per l'anno 2012.

In relazione alle risorse disponibili per il predetto anno, la misura di tali, assegni è stata commisurata al 46 per cento dell'importo relativo agli adeguamenti economici non corrisposti, nel medesimo anno, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Gli assegni una tantum sono riferiti ai seguenti istituti:

- a) assegno di funzione (emolumento corrisposto al personale interessato in relazione alla qualifica rivestita allorquando maturi 17, 27 e 32 anni di servizio senza demerito);
- b) trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio, compresa quella nella qualifica senza demerito (trattamento corrisposto al personale direttivo e dirigente quando matura 13 e 15 anni o 23 e 25 anni di anzianità nel ruolo senza demerito);
- c) incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni (trattamento economico - parametro superiore corrisposto al personale quando matura una determinata anzianità nella qualifica: es. ispettore capo dopo, 10 anni di servizio nella qualifica);
- d) indennità operative non connesse a progressioni in carriera (indennità operativa corrisposta al personale quando matura una determinata anzianità di servizio nella qualifica, es. indennità di volo da sovrintendente +15 anni a sovrintendente +18 anni di servizio);
- e) progressioni di carriera comunque denominate (incremento retributivo derivante dalla promozione alla qualifica superiore, compresa quella per merito straordinario e quella conferita il giorno precedente alla cessazione dal servizio). Sono invece esclusi dagli assegni una tantum, in quanto non rientrano tra le misure di "congelamento" retributivo, i passaggi da un ruolo all'altro a seguito di concorso, nonché il conferimento di qualifica conseguente alla frequenza di corsi di formazione iniziale, ovvero in caso di immissione in ruolo;
- f) classi e scatti di stipendio (incremento stipendiale corrisposto ogni due anni di servizio al personale dirigente e da quello direttivo con trattamento dirigenziale);
- g) applicazione dei meccanismi di adeguamento retributivo di cui all'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (incremento annuale del trattamento economico a favore del personale dirigente e del personale direttivo con trattamento economico dirigenziale, disposto in relazione all'aumento medio delle retribuzioni nel pubblico impiego rilevato ogni anno dall'ISTAT).

Come già anticipato, l'entità degli assegni una Tantum riferiti ai predetti istituti, ad eccezione di quello di cui alla lettera g), è commisurata al 46 per cento degli importi dei corrispondenti emolumenti riferiti all'attività di servizio, i cui effetti economici, maturati nel 2011 e nel 2012, sono "congelati", ai sensi dei richiamati

commi 1 e 21 dell' articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. L'entità dell'assegno una tantum riferito, invece, ai meccanismi di adeguamento retributivo su base ISTAT, di cui alla richiamata lettera g), è pari al 46 per cento dell'incremento dello 0,75 per cento della retribuzione al godimento al 31 dicembre 2010, corrispondente all'aumento percentuale della cosiddetta "vacanza contrattuale" applicata al restante personale, di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

Per l'anno 2012, in analogia a quanto già avvenuto nell'anno 2011, i **destinatari dell'assegno una tantum** nella misura stabilita, sono i dipendenti della Polizia di Stato che hanno maturato i requisiti per l'accesso agli istituti sopra richiamati nel periodo ricompreso tra il 1 gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2012.

Non rientra, invece, nell' attribuzione dell'indennità, il personale che ha maturato i medesimi requisiti con decorrenza giuridica anteriore al 10 gennaio 2011, atteso che allo stesso non si applicano gli effetti del "congelamento" retributivo, come specificato dallo stesso decreto ministeriale, nonché i dipendenti che matureranno il diritto ai predetti istituti nell'anno 2013.

Saranno corrisposti distinti assegni per ciascun istituto cui fanno riferimento nell'anno 2012.

Per i **dipendenti che hanno maturato il beneficio dell' attribuzione dell'assegno perequativo nel corso dell'anno 2012**, l'entità dell'assegno una tantum, commisurata agli istituti sopra detti, è proporzionata al periodo dell'anno in cui si sono verificati, per l'interessato, gli effetti del "congelamento" di cui ai commi 1 e 21 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010.

Pertanto, al personale che avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dell'incremento economico il 1 gennaio 2012 sarà corrisposto un assegno una tantum, nell'entità sopra detta, commisurato al trattamento "congelato" per l'intero anno, mentre, ad esempio, al personale che avrebbe maturato il medesimo incremento il 1° luglio 2012, l'entità dell'assegno sarà adeguata al corrispondente ridotto periodo di "congelamento" .

L'incremento dello 0,75 per cento della retribuzione riferito al "congelamento" dei meccanismi di adeguamento retributivo, di cui all'articolo 24 della legge n. 448 del 1998, si applica sulle misure delle pertinenti voci retributive, vigenti per l'anno 2010, ossia: stipendio; indennità integrativa speciale; Indennità di posizione; indennità perequativa; indennità pensionabile; indennità operativa. I valori degli elementi della retribuzione innanzi elencati rimangono, in ogni caso, quelli discendenti dall'applicazione, per l'anno 2010, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 2010, in considerazione che il calcolo dello 0,75 per cento sulle predette voci ha come finalità quella di individuare la misura dell'una tantum da corrispondere al personale interessato.

L'entità dell'**assegno una tantum riferita alle promozioni disposte il giorno precedente alla cessazione dal servizio** è stata commisurata, convenzionalmente, ai fini esclusivi dell'attuazione del richiamato decreto del Ministro dell'interno del 21 novembre 2012, al trattamento economico per un giorno di servizio nella qualifica o grado superiore ed ai riflessi sulla tredicesima mensilità, escludendo gli effetti della buonuscita attesa la natura del medesimo assegno in relazione alla vigente normativa in materia.

Si ricorda che in ragione della loro natura, gli assegni una tantum, per tutti gli istituti considerati, non sono utili né ai fini dell'indennità di buonuscita, né ai fini della determinazione della quota di pensione di cui all'articolo 13, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (cosiddetta quota A), per cui gli stessi incidono esclusivamente ai fini degli effetti di cui all'articolo 2, commi 8, 10 e 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (cosiddetta quota B).

Sul tema la Direzione Centrale per le risorse umane del Dipartimento della P.S. ha emanato la circolare 333-G/div.1^sett.6/aagg/ del 27.02.2013 integralmente visionabile nella apposita sezione del nostro sito all'indirizzo www.siulp.it



Investigazione e diritto penale
Percorso formativo per gli iscritti SIULP
Continua l'offerta formativa offerta dalla LINK CAMPUS UNIVERSITY, riservata agli iscritti SIULP, con il corso di "Investigazione e diritto penale".
Il percorso formativo è articolato in cinque moduli, ognuno dei quali da' diritto a dei crediti formativi universitari.

La partecipazione a tutti i corsi, inoltre, consente l'attribuzione di un numero di crediti tale da dare la possibilità a chiunque di potersi iscrivere al secondo anno del corso di laurea in Scienze della politica e dei rapporti Internazionali.

Il Corso si articola nei seguenti moduli:

- Corso Integrato di Investigazione (9 cfu)
- Tecniche e Strumenti per l'Investigazione (9 cfu)
- Diritto Amministrativo (9 cfu)
- Diritto Penale Internazionale (9 cfu)
- Procedura Penale (12 cfu)

Per la convenzione ed i costi consultare il nostro sito www.siulp.it

Riconoscimento della causa di servizio in relazione ad infermità insorte dopo la cessazione del rapporto d'impiego

Nel caso in cui la menomazione dell'integrità fisica si manifesta dopo la cessazione del rapporto d'impiego; il termine quinquennale previsto dall'art. 2 comma 4 dpr 29 ottobre 2001, n. 461 e decorrente dal collocamento a riposo, costituisce limite preclusivo all'accogliibilità della domanda di riconoscimento della causa di servizio per i casi in cui la domanda di riconoscimento sia stata presentata dopo il collocamento a riposo.

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato Sez. VI con la decisione nr. 00203/2012 del 19/01/2012. L'alto consesso ha poi chiarito che a nulla rileva l'articolazione dei termini previsti dall'art. 51 d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, norma comunque abrogata dall'art. 11 d.P.R. 20 aprile 1994, n. 349, il cui art. 3 prescrive che la domanda di riconoscimento e di concessione dell'equo indennizzo sia presentata all'Amministrazione entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione. Il rispetto di tale termine semestrale, confermato dall'art. 2, comma 2, d.P.R. n. 461 del 2001, a sua volta abrogativo del d.P.R. n. 349 del 1994, sconta comunque la collocazione temporale della domanda entro il periodo di tempo indicato nel successivo comma 4 del medesimo art. 2, nel caso che la menomazione dell'integrità fisica si manifesti dopo la cessazione del rapporto d'impiego, vale di dire cinque anni dalla cessazione stessa.

Schema di decreto per l'individuazione dei limiti di età per l'accesso ai ruoli della polizia di stato Parere contrario del SIULP



Di seguito riportiamo il testo della lettera inviata all'Ufficio Relazioni Sindacali, con le osservazioni del SIULP sullo schema di decreto del Ministro dell'Interno concernente il regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato (comunicazione ai sensi dell'art 25 del D.P.R. 164/2002)

"In esito alla nota nr.557/RS/01/67 del 27 febbraio scorso relativa all'oggetto, si intendono formulare le seguenti osservazioni ed avanzare contestualmente la richiesta di un'incontro sullo schermo di decreto in esame, poiché per il SIULP:

- 1. qualsiasi intervento sui limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, non può che avvenire nell'ambito di un ragionamento più ampio che ponga al centro dell'attenzione un' ipotesi di revisione delle attuali modalità di accesso nella Polizia di Stato, con il passaggio preventivo obbligatorio dalle Forze Armate. In caso contrario, il mero intervento di riduzione dei limiti massimi, senza ulteriori interventi di revisione del sistema attuale, rischia di tradursi in una ingiustificata compressione delle legittime aspettative, delle aspirazioni e delle opportunità per migliaia di giovani di poter entrare nella Polizia di Stato. Inoltre il solo abbassamento del limite massimo di età per l'accesso nella Polizia di Stato ridurrebbe drasticamente anche le possibilità di selezione di personale da parte dell'Amministrazione.*
- 2. qualsiasi intervento sui limiti massimi di accesso ai vari ruoli della Polizia di Stato potrà essere preso in considerazione solo in un contesto di riflessione più ampia ed articolata con l'individuazione di un percorso certo e definito d'interventi normativi che realizzino la riforma ordinamentale delle carriere e dei percorsi professionali di tutto il personale, nell'ambito di un nuovo, moderno e funzionale assetto organizzativo della Polizia di Stato.*
- 3. qualsiasi intervento sui limiti massimi di età per l'accesso ai vari ruoli della Polizia di Stato non può assolutamente comportare penalizzazioni tra il personale proveniente da altre Amministrazioni del Comparto sicurezza e difesa e quello che provenga, invece, da altre Amministrazioni pubbliche.*

*Premesso quanto sopra il parere del SIULP sullo schema di decreto di cui all'oggetto è **NEGATIVO** e considerato che l'informazione è stata effettuata ai sensi dell'art 25 del DPR 164/2002 chiede ai sensi dell'art 26 del medesimo provvedimento l'ESAME CONGIUNTO sulla materia."*

Nuovo segretario provinciale Siulp Trieste

Il SIULP provinciale di Trieste ha eletto, quale nuovo segretario Generale Provinciale, Fabrizio Maniago in sostituzione di Roberto Adamo che lascia l'incarico per nuovi impegni di lavoro. Nel ringraziare Roberto per l'impegno profuso formuliamo gli auguri di buon lavoro al neo eletto Segretario Provinciale.

Interpretazione dell'art. 42 del D.p.r. n. 337/82 concernente la qualifica di ufficiale ed agente di p.g. al personale di p.s. che espleta attività tecnico-scientifica e tecnica.



Giungono richieste di chiarimenti in ordine alla interpretazione dell'articolo 42 del d.P.R. n. 337/82 concernente la qualifica di ufficiale ed agente di p.g. al personale di p.s. che espleta attività tecnico-scientifica e tecnica.

Al riguardo, occorre ricordare che la questione è stata oggetto di uno specifico parere del Consiglio di Stato, sezione Prima, segnatamente il n. 448/200 reso nella adunanza di Sezione del 16 Maggio 2001.

Detto parere era stato sollecitato dal Ministero dell'Interno Dipartimento della P.S., Servizio Personale Tecnico-Scientifico, con uno specifico Quesito (relazione n. 333-E/274.0/5 in data 23.3.2001) in ordine alla interpretazione dell'art. 42 del D.P.R. 24.4.1982 n. 337 per quanto concerne l'attribuzione della qualifica di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria al personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnicoscienza o tecnica.

In particolare, l'Amministrazione richiedeva il parere sui seguenti punti:

1. Interpretazione "settoriale" e non "spazio-temporale" della limitazione delle funzioni di p.g.;
2. necessità di una individuazione dei reati di competenza di ciascun profilo professionale;
3. portata dell'intervento in flagranza di un reato di qualunque specie. Si premette che l'art. 42 del D.P.R. 337/82 e l'art. 7 del D.P.R. 24.4.1982 n.338 e successive modificazioni attribuiscono, rispettivamente al personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed a quello appartenente ai ruoli professionali sanitari della Polizia di Stato, la qualifica di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria "limitatamente alle funzioni esercitate".

La Sezione condividendo l'orientamento interpretativo dell'Amministrazione ha ritenuto che la limitazione normativa non debba essere intesa in senso spazio-temporale (cioè solo durante l'orario e nello svolgimento del servizio) bensì sia di ordine "settoriale" (cioè riguardi solo determinati reati).

Infatti, si legge nel parere *"soccorre nella fattispecie l'art. 57 del c.p.p., che distingue gli ufficiali e gli agenti di p.g., i quali sono come è noto legittimati a svolgere le funzioni di polizia giudiziaria in via generale, provvedendo alla ricerca ed all'accertamento di qualsiasi reato senza limitazioni concernenti l'orario e lo svolgimento di servizio, da quelli che rivestono la qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni (ultimo comma art. 57).*

Detti ultimi soggetti quindi svolgono le funzioni di polizia giudiziaria solo con riferimento ai reati accertati nell'esercizio dei compiti loro affidati dalla legge o dal regolamento che li riguarda.

L'espressione "limitatamente alle funzioni esercitate" va quindi interpretata nel senso che il personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli tecnici o professionali esercita i poteri connessi alla qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria nei limiti della competenza propria del profilo professionale di appartenenza, ed in via permanente e non limitata all'orario di servizio.

Infatti detto personale è comunque destinatario delle disposizioni contenute nell'art. 68 della legge 1.4.1981 n. 121, secondo cui gli appartenenti a tutti i ruoli della Polizia di Stato sono comunque tenuti, anche fuori dal servizio, ad osservare i doveri inerenti alla loro funzione, compresi quelli di cui al D.P.R. 28.10.1985, n. 782.

Il personale in questione, che per quanto concerne l'attività di polizia giudiziaria è a competenza limitata ma permanente, ha quindi, l'obbligo di intervenire, anche fuori dal servizio, per determinati tipi di reati concernenti il settore cui sono destinati, per contrastare, ad esempio, frodi alimentari, reati ambientali, violazione delle norme poste a tutela della salute o della sicurezza nei luoghi di lavoro, reati informatici, ecc..

Infine, per quanto concerne il terzo punto del quesito, la Sezione osserva che, come indicato dall'Amministrazione, è quanto mai opportuno un intervento legislativo inteso a definire i confini tra le competenze spettanti al personale dei diversi e numerosi settori e profili professionali tecnici di appartenenza così come indicati nel D.M. 18.7.1985 -che svolgono compiti del tutto ausiliari e strumentali rispetto a quelli di istituto, come chiarito da questo Consesso nel parere n.106/99 del 7.6.1999 concernente il regolamento relativo alla individuazione dei limiti di età per la partecipazione a concorsi pubblici.

Ed invero il personale tecnico-professionale di cui trattasi, pur svolgendo attività di uguale dignità e prestigio di quello che espleta il servizio di polizia in senso stretto, è tuttavia soggetto a requisiti e procedure di reclutamento e addestramento differenti (si pensi anche alla previsione del D.P.R. 24.4.1982, n. 339 che consente al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, giudicato assolutamente inidoneo all'assolvimento dei compiti di istituto, di transitare nei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica); e conseguentemente non dovrebbe essere tenuto ad intervenire, sia pure limitatamente al compimento di atti urgenti o in flagranza di un grave reato, in situazioni di pericolo per sé stesso o per gli altri”.

L'accertamento del diritto ad andare in pensione è sottoposto alla giurisdizione della corte dei conti

Quando la pretesa giurisdizionale azionata ha per oggetto il riconoscimento di un diritto patrimoniale, sub specie del diritto alla pensione, la giurisdizione a conoscere della spettanza o meno di tale diritto non appartiene al giudice amministrativo, bensì alla Corte dei conti (Cons. Stato Sez. IV 12/1/005 n.39).

Il principio è stato, in ultimo, ribadito dal Consiglio di Stato Sez IV con la sentenza nr. 00223/2012 del 19/01/2012.

Nella vicenda sottoposta alla cognizione dei giudici amministrativi l'interessato, ancorché in sede di impugnazione di un atto di diniego, rivendicava in concreto l'accertamento del diritto ad essere collocato a riposo con fruizione del trattamento pensionistico.

In altri termini, nel caso in cui, come quello all'esame, viene proposta una vera e propria azione di accertamento del diritto a percepire il trattamento di quiescenza (tant'è che le doglianze attengono all'applicabilità della disciplina pensionistica), non v'è motivo per cui della causa non debba occuparsene il giudice delle pensioni (Con Stato Sez. III 6/2/2001).

Effetti della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio sulla promozione alla qualifica superiore



Con la decisione nr. 00196/2012 del 19/01/2012 Il Consiglio di Stato Sez. VI ha effettuato una interessante ricognizione della normativa che disciplina gli effetti della sospensione dal servizio e della deplorazione sulle promozioni alla qualifica superiore.

L'art. 6, comma 2, d.P.R. n. 737 del 1981 prevede effetti accessori che conseguono ex lege all'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e che consistono nel ritardo di due anni nella promozione alla qualifica superiore, o nell'aumento periodico di stipendio o nell'attribuzione di una classe superiore di stipendio.

Siccome si tratta di effetti ex lege, la formulazione alternativa va intesa nel senso che si applica quello, dei tre effetti previsti, che si verifica cronologicamente prima avuto riguardo alla situazione concreta del sanzionato.

Tanto si evince con chiarezza dal combinato disposto dell'art. 6, comma 2, citato, con il precedente art. 5, comma 2, espressamente richiamato.

Dispone infatti testualmente il citato art. 6, comma 2, a proposito degli effetti ex lege della sanzione della sospensione dal servizio: "Comporta la deduzione dal computo della anzianità di un periodo pari a quello trascorso dal punito in sospensione dal servizio nonché il ritardo di due anni nella promozione o nell'aumento periodico dello stipendio o nell'attribuzione di una classe superiore di stipendio con la decorrenza di cui al precedente art. 5".

A sua volta l'art. 5, comma 2, richiamato, a proposito della deplorazione dispone che: "Essa comporta il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio o nell'attribuzione della classe di stipendio superiore, a decorrere dal giorno in cui verrebbe a maturare il primo beneficio successivo alla data nella quale la mancanza è stata rilevata".

Così intesa la disposizione, non è in contrasto né è superata dall'art. 61, d.P.R. n. 335 del 1982 a tenore del quale "non è ammesso a scrutinio il personale di cui al presente decreto legislativo che nei tre anni precedenti lo scrutinio stesso abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione".

Invero la prima disposizione concerne gli effetti accessori ex lege di una sanzione disciplinare specifica; la seconda, con riguardo a qualsivoglia sanzione disciplinare più grave della deplorazione, impedisce di scrutinare il personale che nei tre anni anteriori allo scrutinio abbia riportato sanzioni più gravi della deplorazione.

La seconda disposizione introduce pertanto in termini generali una specifica conseguenza della sanzione disciplinare, che si aggiunge alle conseguenze prevista dalla norma disciplinare.

Da nessuna disposizione si evince, poi, che lo scrutinio ritardato non dovrebbe comportare un corrispondente ritardo nella decorrenza della promozione, atteso che:

- da un lato, non avrebbe alcun senso logico l'effetto ex lege del differimento dello scrutinio, se fosse poi possibile darvi efficacia retroattiva;
- dall'altro lato la decorrenza retroattiva di una promozione non è la regola, mal'eccezione, e come tale avrebbe dovuto essere espressamente prevista.

Inoltre, ai sensi dell'art. 40 d.P.R. n. 1077 del 1970, "gli scrutini per le promozioni sono tenuti due volte all'anno, entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre.

Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 15, le promozioni sono conferite seguendo l'ordine di graduatoria, con effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi.

È ammesso agli scrutini il personale che matura la prescritta anzianità, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre”.

Sul punto, non è condivisibile la tesi che alle promozioni per merito assoluto si applicherebbe solo l’art. 39 d.P.R. n. 1077 del 1970 e non anche l’art. 40, che sarebbe richiamato, dall’art. 61 d.P.R. n. 335 del 1982, solo per le promozioni per merito comparativo.

Tanto non si evince né dal citato art. 61 d.P.R. n. 335 del 1982, che pur richiamando l’art. 39 d.P.R. n. 1077 del 1970 per gli scrutini per merito assoluto, non circoscrive affatto il richiamo dell’art. 40 del medesimo decreto presidenziale, ai soli scrutini per merito comparativo.

Inoltre l’art. 40 in commento è a sua volta previsione di carattere generale che non riguarda il solo scrutinio per merito comparativo.

L’art. 40 è infatti collocato dopo l’art. 38 che riguarda lo scrutinio per merito comparativo, e l’art. 39, che riguarda lo scrutinio per merito assoluto, e si applica ad entrambi.

Risarcimento del danno a seguito di annullamento atto amministrativo

Il Consiglio di Stato Sezione VI con la sentenza nr. 00239/2012 del 19/01/2012 ha affermato il principio che *"ai fini dell'ammissibilità (ed eventuale fondatezza) della domanda risarcitoria conseguente all'annullamento di un provvedimento amministrativo, non è sufficiente la sola rimozione dal mondo giuridico dell'atto stesso, dovendosi valutare la sussistenza dell'elemento psicologico quanto meno della colpa, in quanto la responsabilità patrimoniale della pubblica amministrazione va inserita nel sistema delineato dall'art.2043 del codice civile (Cons. Stato Sez. IV 29 settembre 2005 n.5204; idem 11 ottobre 2006 n.6059) e in tal senso va condotta una specifica indagine"*.

Nella fattispecie sottoposta alla propria cognizione, il Collegio ha ritenuto non sussistere alcuna colpa a carico dell’Amministrazione in ordine al diniego, rivelatosi infondato e successivamente annullato, di un trasferimento richiesto ai sensi dell’art.1 comma 5 della legge n.100/87, che riconosce il diritto del coniuge del militare di ottenere in caso di trasferimento d’autorità del marito di essere assegnato presso le rispettive amministrazioni site nella sede di servizio del coniuge stesso o in una sede più vicina.

Secondo l’alto consesso il risarcimento del danno non spetta quando il diniego, sia opposto alla stregua di una interpretazione di tipo restrittivo abbastanza ragionevole e resa in buona fede, alla luce delle incertezze interpretative della norma di favore.

In tal caso non è ravvisabile un comportamento negligente o superficiale e/o comunque colpevole, né, tanto meno, può presumersi l’elemento della colpa dalla illegittimità in sé dell’atto, come poi accertata in sede giurisdizionale.

Neppure appare configurabile nella specie una colpa c.d. di apparato quando non sono imputabili all’Amministrazione gravi violazioni e quando l’atto di diniego si rivela coerente con il potere discrezionale concretamente esercitato dalla P.A. (in tal senso, cfr. anche Cons. Stato Sez. IV 12 gennaio 2005 n.43).

In tal senso non essendo possibile, in concreto, riscontare la sussistenza dell’elemento della colpa non è neppure configurabile una responsabilità a carico dell’amministrazione che sia produttiva di danno risarcibile.

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

■ **CESSIONE DEL QUINTO**

La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

■ **PRESTITI PENSIONATI**

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

■ **PRESTITO CON DELEGA**

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

■ **PRESTITI PERSONALI**

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

■ **EUROCCS CARD**

Euroccs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è legata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perchè è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

Numero Verde
800 754445



www.euroccs.it



L'unica società **SIULP**
FINANZIARIA
IN CONVENZIONE CON

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

Presti-amo

Finanziamenti per passione



DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

I NOSTRI AGENTI A: Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Euroccs S.p.A. iscritta all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Euroccs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per le distribuzioni di prodotti di finanziamento, Euroccs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.euroccs.it. Euroccs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA, Fides Spa), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.



EUROCCS[®]
FINANZIAMENTI